

Codice A1103A

D.D. 22 aprile 2021, n. 242

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 25/93 sanzionata dalla L.r. 19 del 2009 (F.40 PAR/2017)



ATTO DD 242/A1103A/2021

DEL 22/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 25/93 sanzionata dalla L.r. 19 del 2009 (F.40 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 4619 del 9/11/2018, dall'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore a carico della signora *omissis*, nata *aomissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 209 del 8/07/2017 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località Torbiera, nel Comune di Arona (NO), è stato accertato quanto segue:

violazione della L.R. n. 25/1993 relativo al divieto di introduzione di cani senza guinzaglio in area Parco/Riserva naturale regionale, vigente, nella parte sanzionatoria, secondo il disposto dell'art 55 della Legge regionale sulle Aree protette n. 19/2009;

constatata la regolarità della notificazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che il soggetto di cui sopra non ha presentato scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, limitandosi ad una mera dichiarazione in sede di contestazione non avente di per sé natura esimente dell'illecito contestato;

visto in particolare l'art. 10, c. 1 della L.R. n. 25/1993 come ora sanzionato dall'art. 55, comma 14 della l.r. 19/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, la condotta dell'agente successiva all'illecito nonché la personalità dello stesso;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 50,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica;

INGIUNGE

alla sunnominata *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 60,61** di cui Euro 50,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, Piazza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella